



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno
Via Europa 16 – 84060 Omignano (Sa)
PEC comune.omignano@pec.it

Protocollo n. 4779/2020

ORDINANZA N. 42 DEL 23/11/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Sospensione delle attività scolastiche in presenza.

IL SINDACO

Visti e richiamati in premessa:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" che disciplina le misure da adottarsi per evitare la diffusione del Covid-19, secondo i criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull'intero territorio nazionale;

- l'art.117 del D. Lgs. n. 112 del 11/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;

Tenuto conto del D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito con modificazioni della Legge n. 74 del 14/07/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed il D.L. 16/05/2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020;

Richiamato il Decreto Legge del 07/10/ 2020 n. 125, con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/01/2021;

Visti i D.P.C.M., pubblicati in G.U. per intero, recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare il D.P.C.M. del 03/11/2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020, in vigore dalla data del 06/11/2020 ed efficace fino al 03/12/2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, con la quale la Campania è stata inserita tra le regioni con livello di "Rischio Alto", cosiddetta "Zona Rossa", dal 15/11/2020 per un periodo di quindici giorni;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 90 del 15/11/2020;

Preso atto che sul territorio regionale è prevista la ripresa a far data dal 24/11/2020, delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, nonché, a far data dal

30/11/2020, delle classi della scuola primaria, diverse dalle prime, e delle prime classi della scuola secondaria di I Grado;

Considerato che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di prevedere, ove la situazione di contesto lo richiede, l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento;

Preso atto del trend di crescita del numero di casi positivi al COVID-19, che nelle ultime settimane ha interessato il territorio comunale e dei comuni contermini afferenti le scuole presenti sul territorio comunale di questo comune;

Preso atto altresì in particolare della crescita dei contagi registrati negli ultimi giorni nel territorio comunale e nei comuni contermini che fanno ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione e contenimento;

Considerato che, ad oggi, non si hanno notizie del programma di screening previsto dalla predetta ordinanza Regionale, su base volontaria, per la ripresa delle attività didattiche in presenza pur essendo state attivate tempestivamente tutte le misure di sensibilizzazione; ;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica, ai sensi delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, adottando specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragione di sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria finalizzata alla massima tutela della salute dei cittadini;

Visti l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'articolo 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, sui poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco quale rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità pubblica;

Valutati i dati di diffusione del contagio sul territorio comunale e della crescita degli stessi registrata nei giorni scorsi;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, la proroga della sospensione, fino al 03 dicembre 2020:

- 1) delle attività educative in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) presenti sul territorio comunale
- 2) delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori presenti sul territorio comunale.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia notificato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Omignano e al gestore del servizio di trasporto scolastico;
- sia trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vallo Scalo,
- sia trasmesso al Prefetto di Salerno, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno – UOPC 69-70 di Vallo della Lucania, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
- si pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso al T.A.R. Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo istituzione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Omignano, lì 23/11/2020

Il Sindaco
dott. Raffaele Mondelli

